

Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25166 del 19/09/2024 (Rv. 672487-01)

Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Convenuto in revocatoria - Stato di insolvenza - Presunzione di conoscenza ex art. 67 l.fall. - Prova contraria - Contenuto - Prova dell'assenza di circostanze evidenziatrici l'insolvenza - Insufficienza.

In tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25166 del 19/09/2024 (Rv. 672487-01)